

Assoluzione penale senza automatismi per il Fisco

Cassazione

La sentenza perché il fatto non costituisce reato non ha di default effetti favorevoli

La formula non rientra nel raggio d'azione del nuovo doppio binario

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

La sentenza penale definitiva di assoluzione con la motivazione che il fatto non costituisce reato non fa scattare alcun automatismo, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti. A precisarla è la Corte di cassazione con la sentenza nr. 25042/2024.

La vicenda trae origine dall'accertamento di maggiori redditi nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica. Il rappresentante legale, per la medesima vicenda era stato assolto in sede penale perché il fatto non costituiva reato.

Dopo due giudizi tributari di merito negativi, nel ricorso per cassazione, l'associazione sportiva lamentava che non fosse stata adeguatamente valutata l'assoluzione.

La Suprema Corte ha chiarito che nel caso in esame, non risultava rilevante il nuovo articolo 21 bis del Dgs n. 74/2000, introdotto dall'art. 1 dlgs n. 87/2024, ("Efficacia delle sentenze penali nel

processo tributario e nel processo di Cassazione") in quanto nel ricorso del contribuente, veniva richiamata una sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"

La sentenza evidenzia che tale formula decisoria è fuori dalla previsione della nuova disposizione legislativa

In ogni caso, non emergeva in quale fase processuale (se dibattimentale o meno) fosse stata emessa la pronuncia penale.

Si ricorda che il Dlgs 87/2024 ha introdotto il nuovo articolo 21 bis del Dlgs. 74/2000 introducendo un'importante deroga al regime del "doppio binario" tributario-penale. In base a tale norma la sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario a condizione che:

- l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso,
- deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario
- l'efficacia sia riferita ai medesimi fatti

Nel caso di procedimento in Cassazione la sentenza penale definitiva va depositata con memoria illustrativa. La Corte in assenza di osservazioni del Pm, decide la causa conformandosi alla sentenza penale ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Secondo la Suprema Corte (sentenza 23570/2024, ed in senso conforme anche la Cgt di secondo grado della Lombardia con la recente sentenza n. 2763/2024) la

nuova norma si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma.

È necessario, tuttavia, che a tale data (29 giugno 2024) sia ancora pendente il giudizio in Cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato l'atto impositivo in relazione ai medesimi fatti rilevanti penalmente.

Ora la condivisibile e ulteriore precisazione della Suprema Corte, secondo cui l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato non rientra nell'ambito applicativo della nuova norma.

Del resto non può escludersi che se una determinata condotta non costituisca reato la medesima possa, invece, integrare un illecito tributario. Ciò a differenza della pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

Resta ovviamente fermo che l'assoluzione in sede penale perché il fatto non costituisce reato, ancorché non abbia efficacia di giudicato nel processo tributario, possa essere comunque valutata dal giudice tributario, insieme agli altri elementi, ai fini della decisione.

Da segnalare infine, come rilevato dalla Cassazione, l'importanza della fase processuale in cui la sentenza assolutoria è stata emessa.

È infatti necessario che l'assoluzione sia giunta a seguito del dibattimento. Se, invece, è stata resa all'esito di un giudizio abbreviato non trova applicazione il ripetuto automatismo previsto dal nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000.